

Lucca 09.04.2015

SPETT.LE  
ORDINE  
DEGLI ARCHITETTI DI LUCCA  
P.ZZA SAN GIOVANNI  
LUCCA

## COLLAUDO STATICO

Rispondo al quesito sottoposto alla mia attenzione.

Si tratta di una neo iscritta a codesto Ordine e, precisamente, da meno di cinque anni, che richiede se le sia possibile eseguire il collaudo statico relativamente a strutture in muratura e in legno.

\*\*\*\*\*

Premetto che la materia è assai complessa e regolata da norme che si sono andate a sovrapporre le une alle altre, tanto che lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Sezione I, nel parere *infra* richiamato (n.155 del 14.01.2010) ritiene ormai improcrastinabile una revisione del quadro normativo primario, onde renderne i contenuti coerenti con l'evoluzione intervenuta in campo tecnico e amministrativo.

Viene richiesto con lo stesso parere un coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture perché attivi il relativo procedimento di revisione legislativa.

\*\*\*\*\*

Il collaudo statico aveva inizialmente come ambito di applicazione le “*opere in conglomerato cementizio semplice o armato*”, poi, a seguito della legge 1086/1971, anche “*le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*”.

Oggi, esso trova la propria disciplina nel D.P.R. 06.06.2001 n.380, Testo unico dell'edilizia (fonte primaria) nonché nelle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 al capitolo 9 (fonte secondaria).

Il Testo Unico sull'edilizia, limitatamente alle opere edili, prevede all'art. 67 che:” Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico. 2. *Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera”.*

Si precisa che le costruzioni, menzionate dall'art. 53 comma 1, sono le seguenti: “*Ai fini del presente testo unico si considerano: a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica; b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto; c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli”.*

E', dunque, pacifica l'obbligatorietà del collaudo statico per tutte le costruzioni in cemento armato e che esso debba essere eseguito da un iscritto albo (ingegnere o architetto) da almeno dieci anni.

Risulta, invece, più difficile comprendere se per le costruzioni complesse realizzate con altre tecnologie (legno, muratura ....) - pur non rientrando esplicitamente nelle disposizioni di cui all'art. 67 del D.P.R. 380/2001 e per analogia con le costruzioni in e.a. e metalliche - vi sia l'obbligo del deposito del certificato di collaudo statico agli uffici preposti (Genio Civile) nonché del possesso da parte del collaudatore dei requisiti previsti dal citato art. 67 (titolo di ingegnere o architetto, estraneità ai lavori, esperienza comprovata di almeno 10 anni).

Dal punto di vista più strettamente tecnico con circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 31.07.1979 n. 19581, fu esplicitata che l'obbligatorietà del collaudo per le strutture di qualsiasi tipologia e materiale fosse da applicarsi soltanto alle strutture complesse. Il tutto con difficoltà interpretative in ordine a cosa dovesse intendersi per struttura complessa e cosa, invece, per struttura semplice.

Furono, poi, emanati diversi decreti recanti norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi che definivano specifiche modalità di collaudo statico (per gli edifici in muratura; per le opere di sostegno delle terre; per le dighe etc.); provvedimenti, da ultimo, riuniti nel D.M. del 14/01/2008 (c. d. NTC 2008) tutt'ora vigente.

Quest'ultimo definisce l'attività di collaudo statico che, come confermato e precisato dalla circolare n. 617 del 02.02.2009 (recante istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), deve riguardare **“tutte le parti strutturali delle opere indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato”** poiché risponde all'esigenza di garantire la sicurezza dell'opera e, conseguentemente, la pubblica incolumità.

La sezione I del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (parere n.155 del 2010) osserva che in base al disposto delle norme tecniche in vigore *“il collaudo statico generalmente inteso deve riguardare sicuramente tutti gli interventi aventi ad oggetto le parti dell'opera che svolgono funzione portante in qualsiasi materiale realizzate.”*

Paiono, dunque, delinearsi due fattispecie:

(a) quella regolata dal D.P.R. 380/2011 riferita alle sole opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;

(b) l'altra, discendente dalla NTC 2008 che estende il collaudo alle parti dell'opera che svolgono la funzione portante e, quindi, estesa a tutti i materiali impiegati ma priva di una esplicita definizione procedurale.

In merito, la Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ritiene che *“pur in assenza di una di rango primario - che estenda a tutte le strutture indipendentemente dal materiale impiegato le procedure previste dall'art. 7 L.1086/71 e dall'art. 67 del T.U in relazione alle strutture portanti realizzate in calcestruzzo armato*

*semplice e precompresso o in acciaio - le procedure predette possono essere utilmente adottate anche in relazione a tutte le strutture con qualsiasi materiale realizzate. Resta, in ogni caso, obbligatoria l'esecuzione del collaudo statico di tutte le strutture portanti diverse da quelle normate dalla L. 1086 /1971 ancorché attuato con modalità diverse.*

La Sezione non prende posizione sul quesito specifico sottoposto al suo esame in merito alla necessaria iscrizione da almeno dieci anni all'albo per il tecnico che deve procedere al collaudo statico di costruzioni realizzate in altri materiali, limitandosi a precisare che *“rientra nella sfera ineludibile ed autonoma assunzione di responsabilità che compete a tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti individuare la necessità di dar corso alle procedure del collaudo statico”*.

L'assunzione di responsabilità di cui al capoverso che precede deve essere declinata in relazione alla consistenza dell'opera, utilizzo etc; elementi sui quali il quesito purtroppo nulla dice.

Ritengo pertanto che si debba rispondere in misura estremamente prudentiale.

A mio parere, in conclusione, il collaudo statico viene inteso come obbligatorio non soltanto per le opere in c.a, ma anche per tutte le tipologie strutturali e materiali utilizzati con la conseguenza che anche in questi casi è opportuno seguire la procedura dettata dal T.U e, dunque l'iscrizione all'albo da almeno dieci anni.

A disposizione per qualsiasi chiarimento porgo cordiali saluti

Avv.to Giovanni Iacomini